



REGOLAMENTO SOCIETARIO

A.S. 2022/23

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA	5
Art. 1 - Finalità e contenuti del Regolamento Societario.....	5
Art. 2 - Partecipazione alla vita societaria	5
Art. 3 - Figure e organi societari.....	5
Art. 4 - Regola comportamentale generale	6
TITOLO II - IL PERCORSO SPORTIVO	6
Art. 5 - Il percorso sportivo	6
Art. 6 - Attività promozionale	6
Art. 7 - Attività agonistica	6
Art. 8 - Attività amatoriale	7
TITOLO III - FIGURE SOCIETARIE.....	7
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo: definizione e compiti	7
Art. 10 - Ruoli e settori operativi del Consiglio Direttivo	7
Art. 11 - Il Direttore Sportivo: definizione e compiti	7
Art. 12 - Il Direttore Tecnico: definizione e compiti.....	8
Art. 13 - L'atleta: definizione e compiti.....	8
Art. 14 - Regolarità amministrativa degli atleti.....	9
Art. 15 - L'allenatore: definizione e compiti	9
Art. 16 - Il Dirigente di squadra (Team Manager): definizione e compiti	9
Art. 17 - Arbitro associato: definizione e compiti	10
Art. 18 - Il Segnapunti: definizione e compiti.....	10
Art. 19 - Il Genitore: definizione e compiti	10
Art. 20 - Sostenitori: definizione e compiti	10
TITOLO IV - DISPOSIZIONI PRATICHE.....	10
Art. 21 - Regole per l'utilizzo della palestra	10
Art. 22 - Norme per lo svolgimento degli allenamenti	10

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

Art. 1 - Finalità e contenuti del Regolamento Societario

1. Il Regolamento Societario (di seguito "regolamento") rappresenta e tutela i valori condivisi fondamentali per lo sviluppo del Settore Pallavolo della Polisportiva Trezzano ASD, e definisce le regole per un armonioso svolgimento delle attività.
2. L'attività del Settore Pallavolo è basata sui valori della solidarietà, della tolleranza e concepisce l'attività sportiva come strumento di crescita individuale e collettiva.
3. Il regolamento è consegnato e illustrato all'atto dell'iscrizione, nonché reso sempre disponibile sul sito della società.
4. Per tutto quello non previsto dal regolamento si fa riferimento allo Statuto della Polisportiva Trezzano ASD e allo Statuto della Federazione Italiana Pallavolo (D.G.N. CONI n°320 del 22.10.21).
5. Il presente regolamento si rivolge a tutti gli associati della Polisportiva Trezzano Pallavolo e ai suoi sostenitori.

Art. 2 - Partecipazione alla vita societaria

1. Il Settore Pallavolo riconosce nell'aggregazione un imprescindibile fattore di sviluppo societario, incoraggiando e favorendo pertanto la partecipazione alla vita societaria in tutte le sue forme.
2. Nell'ambito dell'attività sportiva ed in tutte le manifestazioni ed eventi promosse dalla Società, finalizzate alla promozione delle attività sul territorio, è richiesta la presenza di tutte le figure societarie in divisa sociale
3. È altresì raccomandata la presenza a quelle iniziative extra sportive promosse dalla Società (ritrovi, riunioni, cene sociali), al fine di favorire l'aggregazione sociale.
4. Sono promossi e incoraggiati percorsi di formazione a tutti gli associati, al fine di integrare le figure societarie.

Art. 3 - Figure e organi societari

1. Sono riconosciute come figure societarie:
 - a) Il Consiglio Direttivo e i relativi settori operativi
 - b) Il Direttore Sportivo
 - c) Il Direttore Tecnico
 - d) L'atleta
 - e) L'allenatore
 - f) Il Dirigente di squadra (Team Manager)
 - g) L'arbitro associato
 - h) Il segnapunti
 - i) Il genitore
 - j) Il sostenitore

Art. 4 - Regola comportamentale generale

1. Tutte le figure societarie sono tenute ad un comportamento civile nei confronti del prossimo.

TITOLO II - IL PERCORSO SPORTIVO

Art. 5 - Il percorso sportivo

1. All'atleta è garantito il migliore percorso di maturazione possibile, indipendentemente dal livello tecnico e compatibilmente con le esigenze organizzative della Società, nel rispetto e nella tutela della salute.
2. Il percorso sportivo è suddiviso in:
 - a) attività promozionale
 - b) attività agonistica
 - c) attività amatoriale

Art. 6 - Attività promozionale

1. È finalizzata alla promozione della pallavolo sul territorio e al reclutamento di nuovi atleti.
2. È prevista per atleti di categoria Fipav fino all'under 12, per i quali è richiesta la costante partecipazione agli allenamenti nel periodo scolastico.
3. La convocazione alle gare comporta obbligo di presenza e garantisce la partecipazione in campo.
4. Le assenze agli allenamenti o alle gare sono ammesse esclusivamente per ragioni di salute o per cause di forza maggiore, previa tempestiva comunicazione al dirigente di squadra e/o all'allenatore.

Art. 7 - Attività agonistica

1. È finalizzata al raggiungimento del risultato sportivo, compatibilmente con i principi di crescita individuale e collettiva della squadra.
2. È prevista per atleti di categoria Fipav a partire dall'under 13, per i quali è richiesta la costante partecipazione agli allenamenti secondo la programmazione sportiva della società.
3. La convocazione alle gare comporta obbligo di presenza e non garantisce automaticamente la partecipazione in campo, che è a motivata discrezione dell'allenatore.
4. Le assenze agli allenamenti o alle gare sono ammesse esclusivamente per ragioni di salute o per cause di forza maggiore, previa tempestiva comunicazione al dirigente di squadra e/o all'allenatore.
5. Si incoraggia la collaborazione fra la Società e le famiglie per la condivisione di un percorso che coniughi attività sportiva, crescita personale e rendimento scolastico, attraverso incontri mirati periodici
6. Si rammenta che lo Statuto Fipav (art. 10) prevede l'istituzione del c.d. "vincolo degli atleti tesserati", che consiste "nell'obbligo per l'atleta di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell'interesse dell'associato destinatario dell'obbligo e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro associato, salvo il consenso dell'associato vincolante" dai 12 ai 34 anni, con possibilità intermedie di scioglimento previo indennizzo. Pur promuovendo la libertà della pratica sportiva, e pertanto evitando di utilizzare l'istituto del vincolo come "blocco" per gli atleti che volessero praticare la pallavolo in altre società, si invita:

- a) a prendere conoscenza dell'esistenza di tale istituto, che formalmente è sussistente, onde evitare incomprensioni con il Consiglio Direttivo;
- b) qualora l'atleta volesse effettuare attività di prova presso un'altra Società, a fornire comunicazione al Consiglio Direttivo, tramite il Dirigente di squadra, che rilascerà opportuno nulla osta.
- c) quanto indicato alla lettera b) è valido anche per la partecipazione a tornei non previsti all'interno della programmazione della Società.

Art. 8 - Attività amatoriale

1. È finalizzata alla promozione della pallavolo sul territorio e al reclutamento di nuovi atleti.
2. È prevista per atleti di qualsiasi età partecipanti a campionati di Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
3. L'organizzazione e gestione delle attività è demandata al responsabile del singolo gruppo, in coordinamento con il Direttore Tecnico.

TITOLO III - FIGURE SOCIETARIE

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo: definizione e compiti

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a definire gli obiettivi del settore Pallavolo e delle relative strategie per raggiungerli.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque membri (Consiglieri) eletti dall'Assemblea dei soci, che restano in carica quattro anni.
3. Per quanto riguarda la disciplina del Consiglio Direttivo si rimanda allo Statuto della Polisportiva Trezzano ASD.

Art. 10 - Ruoli e settori operativi del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, una volta in carica, nomina fra i Consiglieri eletti al suo interno le seguenti figure:
 - a) Presidente
 - b) Vicepresidente
 - c) Segretario
 - d) Consiglieri
2. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare in qualsiasi momento a seconda delle esigenze Settori operativi che si occupino di attività specifiche dell'organizzazione societaria, i cui membri diventano a tutti gli effetti figure societarie. A titolo esemplificativo possono essere nominati referenti per i settori: comunicazione, marketing, magazzino, gestione gare, abbigliamento.

Art. 11 - Il Direttore Sportivo: definizione e compiti

1. Il Direttore Sportivo (DS) è nominato dal Consiglio Direttivo, incarico che può essere in ogni momento revocato a fronte di comprovate e gravi inadempienze.
2. Il Direttore Sportivo ha i seguenti compiti:

- a) gestire i rapporti con le altre società sportive in attuazione degli obiettivi societari (sviluppo di progetti comuni e sinergie, il trasferimento di diritti e atleti, etc.)
 - b) gestire i rapporti interni della società, in particolare con gli atleti e con le famiglie, tramite i singoli Dirigenti di squadra
3. Il Direttore Sportivo si coordina in stretta sinergia con il Direttore Tecnico sulla programmazione delle attività.

Art. 12 - Il Direttore Tecnico: definizione e compiti

1. Il Direttore Tecnico (DT) è nominato dal Consiglio Direttivo, incarico che può essere in ogni momento revocato a fronte di comprovate e gravi inadempienze.
2. Il Direttore Tecnico ha i seguenti compiti:
 - a) impostare il percorso degli atleti sul lungo periodo, con il fine di raggiungere gli obiettivi societari
 - b) coordinare il lavoro degli altri tecnici
 - c) formare nuove figure
3. Il Direttore Tecnico si coordina in stretta sinergia con il Direttore Sportivo sulla programmazione delle attività.

Art. 13 - L'atleta: definizione e compiti

1. L'atleta è il diretto praticante dell'attività sportiva, e garantisce la massima presenza e impegno in relazione a tutte le attività proposte.
2. Gli atleti sono tenuti a mantenere un comportamento civile in ogni occasione, in quanto rappresentano l'immagine della Società. In particolare, durante le gare tutti gli atleti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti del Direttore di Gara, degli avversari e del pubblico.
3. È consigliabile altresì la presenza a quelle iniziative extra sportive promosse dalla società (ritrovi, riunioni, cene sociali), al fine di facilitare la socializzazione e l'amicizia tra soci/famiglie.
4. In caso d'infortunio e/o patologie degne di nota in relazione all'attività sportiva, è opportuno che la Società sia messa al corrente della condizione dell'atleta, anche attraverso documentazione.
5. È severamente vietato allontanarsi dalla palestra se non autorizzati. Per gli atleti minorenni è compito dei genitori accertarsi della presenza dell'allenatore o di un dirigente prima di lasciare i propri figli in palestra. La custodia dei minori viene assunta dalla Società solo nella fascia oraria relativa all'attività svolta dall'Associazione stessa nei confronti dell'atleta minorenne e all'interno dei luoghi ad essa adibita. Oltre tale lasso di tempo la Società intende liberata da ogni responsabilità di cui sopra.
6. Gli atleti devono avere cura delle attrezzature personali e collettive delle quali usufruiscono. Si fa presente a questo proposito che la convenzione in atto con l'Amministrazione Comunale, proprietaria della struttura, prevede sanzioni alla Società in caso di inadempimenti.
7. Si precisa che la Società declina ogni responsabilità per quanto viene lasciato negli spogliatoi: si ritiene quindi opportuno che beni e oggetti di valore vengano custoditi personalmente o portati direttamente in palestra durante l'attività. Si consiglia in ogni caso di portare in palestra oggetti e beni di valore durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
8. È fatto divieto indossare orologi, catenine, braccialetti, anelli, orecchini e qualsiasi altro oggetto potenzialmente pericoloso per sé o per gli altri durante l'attività sportiva.

9. È opportuno un abbigliamento consono all'attività sportiva. A titolo esemplificativo: magliette e pantaloncini "sportivi", scarpe adeguate alla pratica della pallavolo pulite e allacciate, ginocchiere, capelli legati, ... In occasione delle gare è richiesto di indossare la tuta societaria, la maglia di allenamento nella fase di riscaldamento, e di essere muniti della borsa.

Art. 14 - Regolarità amministrativa degli atleti

1. In ottemperanza ai regolamenti del CONI e della FIPAV, è interdetto ogni tipo di attività all'atleta non in possesso del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.
2. Limitatamente al periodo di prova per i nuovi iscritti è consentito svolgere tre sedute di allenamento sottoscrivendo il c.d. modulo di scarico di responsabilità.
3. È altresì interdetto ogni tipo di attività all'atleta non in regola con il pagamento della quota associativa, da versare entro i termini annualmente stabiliti.
4. Non è previsto il rimborso della quota associativa qualora l'atleta non completi l'anno sportivo in corso. Il Consiglio Direttivo ha comunque facoltà di effettuare rimborsi (totali o parziali) della quota associativa su richiesta dell'atleta a fronte di:
 - a) gravi malattie o infortuni che non consentano la conclusione della stagione
 - b) trasferimenti di residenza
5. L'atleta, in caso di ritiro anticipato o di ritiro a fine stagione, dovrà restituire la maglietta da gara, di proprietà della Società.

Art. 15 - L'allenatore: definizione e compiti

1. L'allenatore è responsabile della crescita personale dell'atleta nel contesto sportivo, e attraverso di essa, della crescita dei gruppi squadra. A tal fine incoraggia e favorisce il dialogo con l'atleta, condividendo obiettivi e metodologie di lavoro.
2. L'allenatore è responsabile dell'impostazione del lavoro tecnico e della sua esecuzione durante gli allenamenti, nonché della conduzione delle gare, in costante coordinamento con il Direttore Tecnico.
3. L'allenatore è in costante contatto con il Tema Manager sia per quanto riguarda il monitoraggio della crescita del gruppo, sia per gli aspetti pratici ed organizzativi delle attività.
4. All'allenatore non è consentito entrare o sostare nelle immediate vicinanze degli spogliatoi (la cui porta dovrà restare sempre chiusa) durante il cambio prima e dopo dello svolgimento delle attività.
5. L'allenatore è tenuto ad essere in regola con le scadenze della Fipav e degli EPS, nonché ad una costante e continua formazione.
6. Alla stipula dell'incarico, gli allenatori sono tenuti a fornire alla società il Certificato Antipedofilia, nonché a rinnovarlo quando scaduto.

Art. 16 - Il Dirigente di squadra (Team Manager): definizione e compiti

1. Il Dirigente di squadra è una figura di raccordo tra tecnici, atleti e Consiglio Direttivo. Favorisce il dialogo e la cooperazione e si occupa:
 - a) di favorire i rapporti fra l'allenatore, gli atleti e le famiglie
 - b) di promuovere e organizzare iniziative sportive per la crescita del gruppo, in coordinamento con DS e DT.

- c) delle questioni burocratiche della squadra (visite mediche, pagamento quota sociale, organizzazione gare)
- d) di aggiornare, tramite DS e DT, il Consiglio Direttivo sullo "stato di salute" della squadra

Art. 17 - Arbitro associato: definizione e compiti

1. L'Arbitro associato è a tutti gli effetti il direttore di gara nelle competizioni per le quali la Fipav o gli EPS non prevedano la designazione di un Arbitro ufficiale.

Art. 18 - Il Segnapunti: definizione e compiti

1. Il Segnapunti è l'addetto alla compilazione del Referto di gara (cartaceo o elettronico), sotto la responsabilità dell'Arbitro o dell'Arbitro associato.

Art. 19 - Il Genitore: definizione e compiti

1. Il genitore dell'atleta è incoraggiato a partecipare al percorso sportivo dell'atleta, attraverso:
 - a) il confronto con gli allenatori e con i dirigenti di squadra
 - b) la presenza alle gare e alle iniziative societarie
 - c) la segnalazione tempestiva della presenza o dell'insorgere di eventuali problematiche psicofisiche

Art. 20 - Sostenitori: definizione e compiti

1. Si definiscono in generale come Sostenitori tutti i soggetti che, a vario titolo, contribuiscano allo sviluppo della società: tifosi, sponsor, istituzioni.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PRATICHE

Art. 21 - Regole per l'utilizzo della palestra

1. In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia e alla concessione per l'utilizzo del palestre da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio, sono fatti i seguenti divieti:
 - a) Fumare
 - b) Ingombrare le uscite di sicurezza
 - c) Utilizzo di macchine, impianti o attrezzature
 - d) Mangiare

Art. 22 - Norme per lo svolgimento degli allenamenti

1. La presenza agli allenamenti è consentita esclusivamente agli atleti, agli allenatori e al Dirigente di squadra.
2. La presenza di altre figure societarie è ammessa previa autorizzazione del Direttore Tecnico.